



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2012/ 265757
DEL 13/11/2012

ALLE CCIAA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito alle società cooperative e maggioranza dei soci partecipanti

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CCIAA di Parma il 30/8/2012 in merito all'oggetto, nella seduta del 17/9/2012 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email:cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

La società cooperativa citata nel quesito è iscritta all'Albo Artigiani; ciò fa desumere che si tratti di una Cooperativa di lavoro disciplinata oltre che dal codice civile, dalla legge 142/2001.

Come ben evidenzia la CCIAA di Parma, la disciplina degli Amministratori delle società cooperative ruota attorno all'art. 2542 c.c. ai sensi del quale *“la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori”*.

Il termine soci cooperatori indica quei soci che, in sintesi, sono coinvolti nel rapporto mutualistico con la cooperativa, e che entrano a far parte della base sociale della stessa proprio per porre in essere lo scopo mutualistico, ad esempio acquistare beni o servizi nella cooperativa di consumo, oppure fornendo lavoro a fronte di una retribuzione nella cooperativa di lavoro.

Il socio cooperatore si distingue, in tutte le società cooperative, dai soci finanziatori (cioè non cooperatori), i quali non entrano nella base sociale per instaurare lo scopo mutualistico, bensì per ottenere un mero vantaggio finanziario dalla propria quota di capitale sociale (dividendi). Tali sono ad esempio, i soci sovventori o gli azionisti di partecipazione cooperativa. Il codice civile li disciplina all'art. 2536.

Il termine soci cooperatori nella cooperativa di lavoro indica i soci lavoratori, cioè coloro che ai sensi dell'art. 1 della legge 142/2001 instaurano con la stessa società un *“rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”*.

Nel caso di una cooperativa di lavoro, il termine socio cooperatore, volendo utilizzare la definizione dell'art. 3 della legge n. 443/85 (legge quadro per l'artigianato), identifica quel socio che svolga *“in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.”* Nell'ambito delle imprese artigiane tali soci sono definiti come *“soci partecipanti”*.

Nel caso citato dalla CCIAA di Parma la cooperativa di lavoro sarebbe formata da 4 soci persone fisiche, di cui 3 soci partecipanti (cioè cooperatori) ed un socio non partecipante (cioè non cooperatore).

In una società cooperativa di lavoro ben possono essere presenti anche i soci non cooperatori (cioè finanziatori) e possono essere nominati anche amministratori, ma nel rispetto dell'art. 2542 cod. civ. e pertanto mai possono essere la maggioranza degli amministratori, e cioè:

a) la maggioranza del Consiglio di amministrazione, se la cooperativa ha adottato il sistema tradizionale o il sistema monistico di amministrazione e controllo;

b) la maggioranza del Consiglio di gestione, se la cooperativa ha adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo.

Nel caso non vi sia un organo collegiale di amministrazione ma un organo monocratico e cioè l'Amministratore unico, la regola prevista dall'art. 2542 cod. civ. comporta che questo soggetto deve essere un socio cooperatore.

Al di là delle suddette considerazioni sulla compagine sociale, in merito ai presupposti inerenti gli organi amministrativi delle cooperative si ritengono applicabili i medesimi criteri adottati dalla legge n. 57/01 per le SRL pluripersonali e quindi:

- la maggioranza del capitale sociale
- la maggioranza dell'organo decisionale (Cda o Amministratore unico)
- la maggioranza dei soci operanti.

In conclusione nel caso citato dalla CCIAA di Parma il socio non partecipante (cioè il socio non cooperatore) non può essere nominato Amministratore unico, in quanto ciò viola il disposto dell'art. 2542 cod. civ. qualora la società cooperativa intenda mantenere la qualifica di impresa artigiana.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



Camera di Commercio
Parma

30 A60. 2012

PARMA,

CCIAA PARMA

UFFICIO ALBO ARTIGIANI

Via Verdi, 2 - 43121 Parma Tel. 0521-210216

Fax - 0521-282168 - E-Mail:

artigiani@pr.camcom.it

00-102-12

Sezione territoriale della CRA
crapr@postacert.regione.emilia-romagna.it

e p.c. Commissione Regionale Bologna
cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell'art. 7 legge regionale 9 febbraio 2010 n. 1

Verifica possesso requisiti legge 443/85 per l'impresa RI.SVI.SCRL
REA 233889 AA 72059 e contestuale richiesta di PARERE

Questo ufficio ha rilevato che :

Vista la pratica Comunica prot. 24421 del 08/08/2012, la società in oggetto risulta essere iscritta all'albo artigiani quale cooperativa a responsabilità limitata composta da quattro soci di cui tre partecipanti.

L'amministrazione è tuttavia demandata all'unico socio non partecipante al lavoro dell'impresa in qualità di amministratore unico.

La segnalazione trova ragione d'essere nella nuova formulazione dell'art. 2542 (nuova dopo la riforma del diritto societario D.Lgs. n. 6 del 2003) che al 2° comma prevede testualmente: "la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Rispetto al vecchio art. 2535 (1° comma) la nuova disposizione è del tutto innovativa perché:

- scompare la regola che tutti gli amministratori devono essere soci, aprendosi la possibilità, in tal senso, di nominare anche alcuni amministratori non soci;
- viene specificato, al contempo, che la maggioranza degli amministratori deve essere formata da soci cooperatori (persone fisiche o rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche), disponendosi in tal senso che in qualsiasi sistema di amministrazione venga adottato (nel C.d.a. tradizionale o negli organi di amministrazione e controllo del sistema dualistico o monistico delle S.p.a., nonché nel C.d.a. o nell'organo amministrativo collegiale delle S.r.l.), la maggioranza degli amministratori debba essere costituita da soci cooperatori.

Considerato che le società cooperative artigiane sono sempre state iscritte al relativo albo a condizione che la maggioranza dei soci partecipasse al lavoro dell'impresa (nel rispetto dell'art. 3 della legge 443/85), senza entrare nel merito della struttura dell'organo deliberante, a differenza di quanto avviene per le altre Srl artigiane, si chiede se a parere di codesta Commissione anche per questa tipologia di società la verifica dei presupposti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane debba riguardare, oltre che la compagine sociale, anche l'organo amministrativo e nel caso se debbano applicarsi i medesimi criteri adottati per le srl.

Distinti saluti.

/p.s.

IL CONSERVATORE
D.ssa Isabella Benecchi
CAPO SERVIZIO REA ALBI E RUOLI
Dot. Stefania Morpanini